



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2015, proposto da: Delphinia Sporting Club Società Dilettantistica A Rl, Azzurro Napoli Basket 2013 Società Dilettantistica A Rl, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Massimo Caiano in Napoli, Via Marino Turchi, 16;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp Campania e Molise Sede Napoli, Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Comune di Casoria, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Orefice, con domicilio eletto presso Fabio Orefice in Napoli, Via Toledo 156;

nei confronti di

Associazione Sportiva Dilettantistica Alba Oriens, rappresentato e difeso dagli avv. Mario D'Urso, Antonio D'Urso, con domicilio eletto presso Rosa Leggio in Napoli, Via Monteoliveto N. 86; Ursa Major Società Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Iazzetta, con domicilio eletto presso Ferdinando Iazzetta in Napoli, Segreteria Tar;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 0043018 del 29/12/2014 di aggiudicazione definitiva della concessione e manutenzione ordinaria del centro polifunzionale sportivo

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che:

- per il giudizio de quo è stata già fissata l'udienza pubblica di merito per il 25 marzo p.v., su richiesta avanzata congiuntamente alla camera di consiglio del 25.2.2015 dai difensori delle parti, ivi compreso quello del Comune di Casoria;
- l'istanza di misure cautelari provvisorie ex art. 56 cpa è stata proposta dalla società ricorrente, attuale gestore in proroga del Centro Sportivo Polivalente, con riferimento alla sopravvenuta nota con la quale è stato disposto per il giorno 6.3.2015 la "procedura di rilascio" della medesima struttura;
- alla convocazione informale delle parti disposta con fax odierno ha fornito riscontro solo la difesa di parte ricorrente, per cui non è stato possibile acquisire elementi certi di giudizio in ordine alle eventuali esigenze di interesse pubblico

sottese al prosieguo della procedura senza attendere la decisione della causa nel merito, come sopra concordata a breve su istanza delle stesse parti in causa;

- la predetta istanza può trovare accoglimento - in relazione alle prospettate ragioni di gravità ed urgenza ed all'imminente udienza pubblica per la decisione del merito, per la cui data viene fissata anche la camera di consiglio collegiale quale prima utile- atteso che il breve differimento non appare incidere in maniera apprezzabile sull'interesse pubblico all'espletamento del servizio cui è preordinato l'appalto "de quo" ed anzi ne evita la soluzione di continuità comunque connessa al subentro di un nuovo gestore, per cui nelle more si impone l'inibizione di ulteriori atti, come quello di specie, onde consentire la "res adhuc integra" – vale a dire che la situazione di fatto e di diritto resti immutata- ad evitare che la pronuncia di merito arrivi quando ormai la situazione è irrimediabilmente compromessa;

P.Q.M.

ACCOGLIE nei sensi di cui motivazione l'istanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 marzo 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 4 marzo 2015.

Il Presidente
Angelo Scafuri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 04/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)